



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 5 GENNAIO 2009

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto

Azienda Speciale Consortile «Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario»

Adottato dai Consigli Comunali di:

Consiglio di Rumo – deliberazione c.c. n. 25 del 27 novembre 2008
Cremia – deliberazione c.c. n. 28 del 24 novembre 2008
Domaso – deliberazione c.c. n. 29 del 13 novembre 2008
Dongo – deliberazione c.c. n. 30 del 26 novembre 2008
Dosso del Liro – deliberazione c.c. n. 20 del 20 novembre 2008
Garzeno – deliberazione c.c. n. 25 del 28 novembre 2008
Gera Lario – deliberazione c.c. n. 29 del 29 novembre 2008
Germasino – deliberazione c.c. n. 28 del 21 novembre 2008
Gravedona – deliberazione c.c. n. 35 del 26 novembre 2008
Livo – deliberazione c.c. n. 26 dell'11 novembre 2008
Montemezzo – deliberazione c.c. n. 42 dell'1 dicembre 2008
Musso – deliberazione c.c. n. 38 del 28 novembre 2008
Peglio – deliberazione c.c. n. 25 del 24 novembre 2008
Pianello del Lario – deliberazione c.c. n. 36 del 29 novembre 2008
Sorico – deliberazione c.c. n. 34 del 28 novembre 2008
Stazzona – deliberazione c.c. n. 23 del 17 novembre 2008
Trezzone – deliberazione c.c. n. 24 del 12 novembre 2008
Vercana – deliberazione c.c. n. 19 del 12 novembre 2008

STATUTO

dell'Azienda Speciale Consortile denominata «Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario» allegata alla Convenzione Costitutiva sottoscritta il 16 dicembre 2008 n. 31490/12827 di Repertorio notaio dr. Rodolfo Casnati

**Titolo I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA,
CONFERIMENTO E DOTAZIONE****Art. 1 - Costituzione**

1. Fra i Comuni di Consiglio di Rumo, Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzano e Vercana, ai sensi dell'art. 31, dell'art. 113-bis e dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000, e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli Comuni, è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata «Le Tre Pievi – SERVIZI SOCIALI ALTO LARIO» – per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.

2. L'AZIENDA è ente strumentale dei Comuni aderenti indicati al comma 1, ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'AZIENDA

1. L'AZIENDA ha sede legale in Gravedona, in via Maglio 31.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile potrà essere variata la sede legale e potranno essere istituite sedi operative nei distretti.

3. I Servizi e gli Uffici facenti capo all'AZIENDA potranno essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni proprietari.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. Scopi dell'AZIENDA sono la gestione dei servizi alla persona e l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie, anche integrate e/o a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'AZIENDA.

2. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- a) minori – famiglia;
- b) disabili;
- c) anziani;
- d) adulti in difficoltà o in condizione di fragilità sociale.

3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché l'Assemblea avrà facoltà di articolare l'organizzazione dei Servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto ai principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e dell'evoluzione della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza potranno inoltre essere giustificate da fenomeni inerenti l'evoluzione demografica.

4. L'AZIENDA potrà svolgere la propria attività tipica a favore di Enti e Soggetti pubblici o privati operanti in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici Servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3.

5. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei Servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di Servizi e di Interventi di natura socio-assistenziale previste da normative dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000 – Piani di Zona;

b) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni

associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di realizzare una rete locale integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

c) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio sanitari integrati;

d) ottimizzazione gestionale nell'erogazione dei Servizi, in coerenza con gli obiettivi contenuti del Piano di zona distrettuale per i Servizi e gli Interventi sociali che l'AZIENDA è tenuta a perseguire nell'attuazione della gestione definita dal Piano Strategico Aziendale;

e) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti sia a realizzare economie di gestione sia al miglioramento della qualità del Servizio erogato;

f) determinazione di meccanismi di funzionamento «orientati al soddisfacimento dei bisogni», basati sulla centralità della persona nell'organizzazione dei Servizi e sullo sviluppo degli Interventi nei confronti dei nuovi bisogni sociali;

g) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra Servizi Sociali ed altri Servizi quali i Servizi educativi, i Servizi per le politiche attive del lavoro, i Servizi preposti alle politiche abitative e, in generale, i Servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

h) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli Interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

i) attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti e delle loro associazioni;

l) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane, pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica.

6. L'AZIENDA provvederà ad articolare la propria organizzazione, nonché eventuali ulteriori attività e funzioni conferite, in apposite Unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Art. 4 - Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA esercita la gestione dei Servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta, a mezzo della propria Struttura organizzativa, e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso acquisto di Servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad Istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

2. L'AZIENDA può inoltre ricorrere, nella gestione dei Servizi, in via sussidiaria e non totalmente suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'AZIENDA è abilitata ad esercitare, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i Servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati o di altri Enti Locali.

4. L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

1. L'AZIENDA avrà la durata di 20 (venti) anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

2. Al termine finale, l'AZIENDA sarà sciolta di diritto e si procederà alla sua liquidazione secondo quanto stabilito dagli articoli seguenti.

3. Sarà facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga sarà efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

5. A un anno dalla scadenza l'Assemblea si riunirà in apposita sessione per definire l'eventuale proposta di proroga ai Comuni.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con la duplice finalità di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'AZIENDA deriva dal conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi del successivo art. 9 e di eventuali successivi conferimenti, i conferimenti sono effettuati in base alla popolazione residente.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale, attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto a concorrere alla formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;

b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione alle quote di conferimento;

c) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;

d) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, che sarà proporzionato alle quote patrimoniali di competenza.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.

2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale, a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA ed alla nomina e revoca degli organismi della medesima.

3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA ed a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

4. Gli Enti consorziati debbono inoltre concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa determinati dall'assemblea.

5. Gli Enti consorziati possono infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 - Capitale di dotazione dell'AZIENDA

1. All'atto della costituzione, i Comuni associati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2007 (ultimo dato disponibile al momento della predisposizione ed approvazione del vigente Piano di zona degli Interventi e dei Servizi Sociali del Distretto di Dongo), per un ammontare complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila).

2. Il Comune di Gravedona trasferirà inoltre all'AZIENDA gli eventuali residui risultanti dalla verifica contabile finale relativa alla gestione associata 2004/2008.

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio legale rappresentante o da suo delegato.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 - mille - (vedi tabella di riparto - allegato 1).

3. Gli Enti che non abbiano conferito i Servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

4. Parimenti, il numero dei rappresentanti degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotto ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta e della votazione.

Art. 11 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti e ricalcolo dei voti assembleari

1. L'Assemblea Consortile delibera in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.

2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili (comprendenti di una quota di ingresso da quantificarsi con atto dall'Assemblea Consortile), secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

3. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari relativi ai Comuni Consorziati, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto alla variazione della popolazione residente.

4. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

a) recessi;

b) nuove ammissioni.

5. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato, predisponendo specifica tabella di riferimento.

Art. 12 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'AZIENDA erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e del livello di fruizione dei Servizi, così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.

Art. 13 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'AZIENDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati - ivi compresi Enti Locali non consorziati - nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Art. 14 - Recesso

1. È consentito il recesso dei Comuni consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA.

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del giorno 1 gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.

5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 15 - Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

2. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA sarà ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione, come indicato all'art. 7 comma 1 lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non dovesse essere frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procederà mediante conguaglio finanziario.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente, si procederà alla liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, oltre alle quote di competenza. L'effettiva liquidazione avverrà trascorso un biennio dalla data di recepimento del recesso.

Titolo II**GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE***Art. 16 - L'Assemblea Consortile*

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di con-

trollo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegati scelti tra i Consiglieri Comunale e Assessori.

2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci sono assegnati la quota di partecipazione e il voto, come fissati nei precedenti artt. 9 e 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

3. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

4. I delegati del Sindaco possono essere revocati.

5. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 17 - Durata

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, sottoposto a variazioni nella composizione per effetto delle successioni nella titolarità delle cariche.

Art. 18 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

a) nella prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;

b) nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina il Revisore dei Conti;

e) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del Revisore dei Conti;

f) determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 29;

g) nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli enti cui essa partecipa;

h) approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del d.lgs. 267/2000, e in particolare il Piano Programma annuale, i Contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni;

i) delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. modifiche allo Statuto dell'AZIENDA;

2. richieste di ammissione di altri Enti all'AZIENDA;

3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

4. proposta di scioglimento dell'AZIENDA;

5. proposte di modifiche alla Convenzione;

6. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;

7. Bilancio Sociale;

8. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;

9. convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;

10. sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;

11. revisioni delle quote di partecipazione;

12. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;

13. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;

14. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutazioni.

2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19 - Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, per approvare i Bilanci pre-

ventivi (annuale e pluriennale) ed il Rendiconto della gestione dell'AZIENDA.

2. L'Assemblea Consortile può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le deliberazioni di nomina del presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti.

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 20 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei Rappresentanti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax o e-mail o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea Consortile si reputa comunque regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti Soci.

5. La prima adunanza sarà convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenterà il Comune di Gravedona, attuale capofila della vigente convenzione tra i Comuni aderenti all'AZIENDA, e sarà da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.

7. La convocazione della prima adunanza, per gli adempimenti di cui al comma precedente, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 21 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima, seconda e terza convocazione, da tenersi nell'arco temporale di trenta giorni, è validamente costituita con l'intervento dei rappresentanti titolari di almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione e la contestuale presenza della maggioranza più uno dei rappresentanti dei Comuni aderenti. La quarta convocazione potrà essere inoltrata oltre il trentesimo giorno dalla prima. In tal caso l'Assemblea sarà validamente costituita con l'intervento dei rappresentanti titolari di almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione.

2. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

3. Il *quorum* relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di tanti voti quanti sono le quote del Comune rappresentato.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'articolo successivo, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 23 - Votazioni dell'Assemblea

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
- b) nomina e revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- d) revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e) nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
- f) accoglimento di conferimenti di Servizi o capitali;
- g) proposte di modifiche statutarie;
- h) proposte di scioglimento;
- i) approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli enti alle spese dell'AZIENDA;
- l) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
- m) approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
- n) approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura;
- o) contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- p) modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 11;
- q) approvazione dei criteri di partecipazione alla spesa di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 23-bis - Modalità di elezione degli organi

1. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nei primi due scrutini non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti alla Presidenza e alla Vice Presidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi nelle distinte votazioni per le due cariche.

2. Le nomine del Presidente e dei componenti del C.d.A. avvengono anch'esse con due votazioni distinte e separate. Se nei primi due scrutini non si perviene alla maggioranza assoluta, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati componenti del C.d.A. i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi, fino al completamento del numero dei membri previsti. Il Vicepresidente è nominato dal C.d.A. medesimo, tra i propri componenti.

3. Ciascun Ente proprietario può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione.

Art. 24 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 25 - Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 23.

Art. 26 - Commissioni

1. Il modello gestionale adottato dall'AZIENDA, rispondente al principio dell'ottimizzazione delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.

2. Per conseguire gli obiettivi al punto precedente l'AZIENDA può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai rappresentanti dei Comuni.

3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'AZIENDA periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'AZIENDA;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del C.d.A. e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le «Linee di indirizzo delle politiche sociali» a cui l'AZIENDA deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del C.d.A. debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende o enti, pubblici o privati.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

4. La nomina del Presidente del C.d.A. è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in una unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- Il Presidente dell'Assemblea, raccoglie le candidature e presenta una rosa di candidati per le nomine a Presidente e a membro del Consiglio di Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art. 23.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vicepresidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 29 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di due Consiglieri contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Con-

siglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 24.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 31 - Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il C.d.A. non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;

b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrano nelle competenze di altri organi;

d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

6. Competono inoltre al C.d.A.:

a) la nomina del Vicepresidente;

b) la nomina del Direttore;

c) l'approvazione dei Regolamenti e delle disposizioni per la disciplina e il funzionamento delle sedi operative e dei Servizi e l'approvazione del Regolamento di organizzazione;

d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;

f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

h) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;

i) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei Servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi *business plans*;

l) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

m) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

n) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 32 - Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso C.d.A. e approvato dall'Assemblea.

Art. 33 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente, che è il Presidente dell'AZIENDA, rappresenta l'AZIENDA nei rapporti con le Autorità pubbliche, ha la rappresentanza istituzionale dell'AZIENDA, assicura l'attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea e tutela l'autonomia gestionale aziendale.

2. Spetta al Presidente:

a) promuovere l'attività dell'AZIENDA;

b) convocare il C.d.A. e presiederne le sedute;

c) curare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;

d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del C.d.A.;

e) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;

f) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

g) vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;

h) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A.

3. Competono inoltre al Presidente, qualora non siano conferite al Direttore nominato dal C.d.A., le seguenti funzioni:

a) sorvegliare il buon andamento degli Uffici, dei Servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'Amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;

b) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 34 - Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore, comunque non superiore all'indennità prevista dalla legge per un Sindaco di un Comune fino ai 3.000 (tremila) abitanti.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un gettone di presenza, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore e comunque per un ammontare non superiore all'indennità prevista dalla legge per gli assessori di un Comune fino ai 3.000 (tremila) abitanti.

3. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 35 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato

mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente dell'AZIENDA o degli Enti aderenti, in possesso di adeguata professionalità. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

3. La scelta del Direttore, il relativo trattamento economico e la revoca dello stesso sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi e in giudizio.

2. Sovrintende alla organizzazione e gestione dell'AZIENDA.

3. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

4. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore:

a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 27;

b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c) recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal C.d.A.;

d) partecipa con funzioni consultive alle sedute del C.d.A.;

e) conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino all'importo massimo stabilito annualmente dal C.d.A.;

f) emette mandati, assegni, bonifici;

g) sorveglia il buon andamento degli Uffici, dei Servizi di esattoria e di cassa e in genere di tutta l'Amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;

h) sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 37 - Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'Amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA Consortile.

Art. 38 - Il personale

1. Il personale dipendente dell'AZIENDA è inquadrato ed inserito nella struttura organizzativa secondo criteri di flessibilità e funzionalità operativa; la gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti; l'AZIENDA valorizza lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti come fondamentale condizione di efficacia della propria azione.

2. L'AZIENDA può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

3. Il Consiglio d'Amministrazione approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'AZIENDA, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente in relazione alla specifici-

tà dei profili e delle qualifiche delle singole figure, nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

Titolo III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 39 - Contabilità e bilancio

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del d.P.R. 902/1986, titolo III e del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale;
- c) il Conto consuntivo;
- d) il Regolamento di contabilità;
- e) il Conto del patrimonio.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il C.d.A. dovrà trasmettere ai rappresentanti degli Enti consorziati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno.

Art. 40 - Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
- b) quote di partecipazione degli Enti Consorziati, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente art. 12, erogate nella forma di contributi o trasferimenti;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d) contributi a specifica destinazione;
- e) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f) prestiti o accensione di mutui.

Art. 41 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 42 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere, l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Art. 43 - Gare, trattativa privata e spese in economia

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.

2. Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'AZIENDA può ricorrere alla trattativa privata e alle spese in economia.

Art. 44 - Spese in economia

1. Con proprio atto di organizzazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 45 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, nominato ai sensi di legge, è l'organo interno di revisione economico-finanziaria dell'AZIENDA, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili costituito con d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina e che non può

essere superiore complessivamente a quello massimo previsto per un Comune da 2.000 (duemila) fino a 2.999 (duemilanovecentonovantanove) abitanti.

3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

Titolo IV NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'AZIENDA Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dello Statuto e/o della connessa Convenzione, viene rimessa alla determinazione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Como.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 47 - Inizio attività dell'AZIENDA

1. L'attività dell'AZIENDA, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio dalla data di acquisto della personalità giuridica.

2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.

Art. 48 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti alla costituenda AZIENDA, sarà pubblicato sul BURL ed entrerà in vigore trascorsi i dieci giorni da tale pubblicazione.

ALLEGATO 1)

allo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile «Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario» per i servizi alla persona del distretto di Dongo

Tabella inerente le quote di capitale sociale dovute da ciascun ente in base alla popolazione residente (base dei dati demografici disponibili alla data di predisposizione del vigente Piano di zona) **riportante anche i millesimi di partecipazione al voto assembleare**

Articolo 9 - Capitale di dotazione dell'AZIENDA

1. All'atto della costituzione, i Comuni associati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila).

- *Capitale sociale* € 50.000,00 (cinquantamila).
- *Abitanti (dato 31 dicembre 2007)* 17.588.
- *Quota ad abitante* € 2,84284740.

<i>Comuni</i>	<i>N. abitanti</i>	<i>Rip. cap. (€)</i>	<i>mill. partec. all'Azienda</i>
Consiglio di Rumo	1201	3.414,26	68,29
Cremia	740	2.103,71	42,07
Domaso	1472	4.184,67	83,69
Dongo	3486	9.910,17	198,20
Dosso del Liro	282	801,68	16,03
Garzeno	913	2.595,52	51,91
Gera Lario	962	2.734,82	54,70
Germasino	243	690,81	13,82
Gravedona	2752	7.823,52	156,47
Livo	208	591,31	11,83
Montemezzo	260	739,14	14,78
Musso	1010	2.871,28	57,43
Peglio	211	599,84	12,00
Pianello del Lario	1001	2.845,69	56,91
Sorico	1206	3.428,47	68,57
Stazzona	659	1.873,44	37,47
Trezzona	229	651,01	13,02
Vercana	753	2.140,66	42,81
TOTALE	17.588	50.000,00	1000,00

Anna Maria Bassi
Guido Dell'Era
Luigi Lusardi
Virginio Lillia
Livio Pisolo
Braga Marco
Del Re Vincenzo
Frascarolo Giuseppe
Fiorenzo Bongiasca
Bertola Fausto
Gian Luigi Spreafico
Bertera Ugo
Giorgio Feloj
Pedrazzani Bruno
Ivano Polledrotti
Armando Andreino Maffia
Dario Bianchi
Aggio Oreste
Rodolfo Casnati *notaio*

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107

Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891

Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese

Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977